NUOVE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA RIAPERTURA DI IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E PER ATTIVITA' CULTURALI

Art. 3

Disposizioni per attività culturali

Per la realizzazione del programma "Bologna citta' europea della cultura" e' autorizzata la spesa di lire 3,4 miliardi per l'anno 1998, di lire 7,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 9,5 miliardi per l'anno 2000. E' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 2 miliardi a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Bologna e' autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storicoartistico. All'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 1 dicembre 1997, n. 420, le parole: "Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato per Bologna, citta' europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna". Al fine di consentire l'operativita' della societa' di cultura "La Biennale di Venezia", e' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1998. All'associazione "Italia nostra" e' concesso un contributo annuo di lire 400 milioni a decorrere dal 1998.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali
Estremi	Legge 15 dicembre 1998, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-per-favorire-la-riapertura-di-immobili-adibiti-a/art-3-disposizioni-per-attivita-culturali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it